



Sentenza n. 84 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione dell'11 aprile 2024, deposito del 10 maggio 2024
comunicato stampa del 10 maggio 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 116 del 2023

parole chiave:

PENE SOSTITUTIVE – DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA –
EFFETTI IN *MALAM PARTEM* IN MATERIA PENALE – DELEGAZIONE
LEGISLATIVA

disposizioni impugnate:

- art. 71, comma 1, lett. c), s), v), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

disposizioni parametro:

- artt. 3, 27 e 76 della Costituzione

dispositivo:

inammissibilità – non fondatezza

La Corte d'appello di Bologna ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 27 e 76 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, lett. c), s) e v), del d.lgs. n. 150 del 2022, che disciplina la nuova pena sostitutiva della **detenzione domiciliare sostitutiva**.

La Corte costituzionale, in parziale accoglimento delle eccezioni sollevate dall'Avvocatura dello Stato, dichiara **l'inammissibilità per irrilevanza nel giudizio a quo** delle **questioni di legittimità costituzionale riferite all'art. 71, comma 1, lett. s) e v)**, che modificano gli artt. 69 e 72 della legge n. 689 del 1981, in quanto **non spetta alla Corte d'appello rimettente fare applicazione dei menzionati articoli**. Nel primo caso, l'art. 69, le licenze ivi disciplinate sono di competenza del magistrato di sorveglianza; nel secondo caso, l'art. 72, l'applicazione è riservata al «giudice penale che debba eventualmente provvedere sulla responsabilità penale del condannato che si sia indebitamente allontanato dai luoghi in cui era ristretto». Orbene, fra le disposizioni impugnate, il giudice *a quo* sarebbe chiamato a vagliare solamente la possibile applicazione dell'art. 56 della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 150 del 2022, in quanto tale disposizione «sarebbe immediatamente applicabile al condannato, senza alcuna necessità di ulteriori provvedimenti giudiziari».

In relazione a tale art. 56, come modificato, la Corte dichiara inammissibili le questioni formulate in riferimento agli art. 3 e 27 Cost. e **dichiara non fondata l'unica censura ammissibile, quella nei confronti dell'art. 76 Cost.**

La Consulta, sebbene riconosca che «l'accoglimento delle questioni prospettate inciderebbe [...] in senso peggiorativo sulla risposta punitiva nei confronti del condannato, determinando un inasprimento del regime sanzionatorio connesso all'applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva», fa leva **sulla sua risalente giurisprudenza per rimarcare che, tra le eccezioni al generale divieto di pronunce in *malam partem*** – puntualmente elencate dalla richiamata sent. n. 37 del 2019, p.to 7.1 cons. in dir. – **vi siano anche quelle connesse ai vizi di formazione degli atti aventi forza di legge in materia penale.** Tali censure, infatti, sarebbero ammissibili anche laddove il loro accoglimento possa produrre effetti in *malam partem*.

Nondimeno, la Consulta, nel caso di specie, ritiene che le scelte operate dal legislatore delegato siano compatibili con il dato letterale della legge delega, la quale imponeva di mutuare soltanto «in quanto compatibile» la disciplina della detenzione domiciliare stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario. In aggiunta, ad avviso del Giudice delle leggi, **la disposizione censurata appare «corrispondere alle due essenziali *rationes* sottese al disegno del legislatore delegante** (mettere a disposizione del giudice di cognizione risposte sanzionatorie non carcerarie a spiccato orientamento rieducativo, e incentivare definizioni alternative del processo)», inserendosi in modo «coerente all'interno di un quadro normativo volto nel suo complesso ad assicurare risposte certe, rapide ed effettive al reato, ancorché alternative rispetto al carcere». Ciò posto, **la Corte costituzionale esclude che il legislatore delegato abbia ecceduto dai limiti della delega, nell'esercizio del fisiologico margine di discrezionalità connaturato all'istituto della delegazione legislativa.**

Alessandro De Nicola